

Corte di Appello di Trieste
Il Presidente

A S.E. il Procuratore Generale della Repubblica
Ai Presidenti di Sezione e ai Consiglieri della Corte
Al Dirigente Amministrativo della Corte
Ai Presidenti dei Tribunali del Distretto
Ai Presidenti dei CC.OO. degli Avvocati del Distretto

Oggetto: disposizioni di cui all'art. 83 d.l. 17 marzo 2020 n. 18 e art. 36 d.l. 8.4.2020 n. 23

visto il d.l. 23.2.2020 n. 6 (Misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19);
visti i d.p.c.m. 23.2.2020 (disposizioni attuative del d.l. 23.2.2020 n. 6) e 25.2.2020 (ulteriori disposizioni attuative del d.l. 23.2.2020 n. 6);
viste le circolari del Capo Dipartimento dell'O.G. del Ministero della Giustizia 23.2.2020, 26.2.2020, 27.2.2020 e 3.3.2020;
vista la delibera C.S.M. dd. 26.3.2020 sub n. 186/VV/2020;
applicati il d.l. 17.3.2020 n. 18 e il d.l. 30.4.2020 n. 28;
richiamati i provvedimenti organizzativi finora adottati da questo ufficio, in particolare quello di data 23 marzo 2020 Prot. 2163 con il quale si rinviava ad una separata disposizione per l'adozione delle ulteriori misure relative alle modalità di trattazione delle udienze di cui all'art. 83, comma 7 lettere d), e), f), del citato d.l. n. 18/2020;
preso ulteriormente atto dell'articolato contenuto della circolare del Capo Dipartimento O.G. del Ministero della Giustizia prot. 70897 di data odierna;

sentiti il Procuratore Generale della Repubblica in sede, i Presidenti delle sezioni civili e penali della Corte, il Presidente ed il Segretario dell'Ordine degli Avvocati di Trieste (anche nella loro qualità di portavoce degli altri Ordini degli Avvocati del Distretto) e la Dirigente amministrativa della Corte di Appello, ed acquisita la loro concorde valutazione;

ritenuto in premessa che, pur in un contesto di peculiare criticità sanitaria correlato all'emergenza epidemiologica in atto, sussistono del pari esigenze di rango costituzionale – riferibili ai valori di cui all'art. 24 Cost. quanto alla tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini, da un lato, ed a quelli di cui agli artt. 2 e 4 Cost. quanto alla garanzia del libero e concreto esercizio dell'attività professionale forense, dall'altro – che impongono soluzioni organizzative del lavoro degli uffici giudiziari idonee a realizzare un equilibrato bilanciamento tra tali valori e quello tutelato appunto dall'art. 32, comma primo, Cost.;

valutata dunque la necessità – delineata dall'art. 83, commi sesto e settimo, d.l. 17.3.2020 n. 18, così come convertito dalla legge 24.3.2020 n. 27 – di emanare un provvedimento organizzativo finalizzato al contrasto della emergenza epidemiologica da COVID-19 ed al contenimento dei suoi effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

evidenziato sin d'ora che la dilatazione sino al 31 luglio 2020 – dettata dall'art. 3, lett.i), del d.l. n. 28/2020 - del periodo intermedio di gestione emergenziale degli Uffici (c.d. "fase 2"), originariamente fissato al 30 giugno, va a saldarsi ora con l'immediatamente successiva sospensione dei termini feriali prevista dall'art. 92 dell'Ordinamento Giudiziario (R.D. n. 12/1941) e dalla legge 7.10.1969 n. 742, andando così a prefigurare altre esigenze organizzative da trattare bensì attraverso separati provvedimenti ma alle quali è comunque opportuno por mente già in questa fase;

d i s p o n e:

Sezioni Civili, Lavoro e Minorenni

Periodo fino all'11 maggio 2020:

1) ferme le peculiarità di ciascun settore, i Presidenti di Sezione provvederanno fuori udienza al rinvio di tutti i procedimenti che, **fino al giorno 11 maggio 2020**, non rientrano nelle previsioni di cui all'art. 83, comma terzo, d.l. 17.3.2020 n. 18;

2) i Presidenti di Sezione ed il Coordinatore del collegio Lavoro, Previdenza e Assistenza sono delegati a rendere la dichiarazione di urgenza di cui all'art. 83, comma terzo, lett. a) u.p. della citata norma, tenuto conto anche di quanto previsto dal programma di gestione predisposto ai sensi dell'art. 37 d.l. n. 98/2011 (a titolo esemplificativo: trattazione prioritaria dei procedimenti ultratriennali ed ultrabiennali, dei procedimenti fallimentari ex art. 18 L.F., dei procedimenti in materia di protezione internazionale);

3) in relazione a tali procedimenti (quelli da trattare e quelli urgenti) ove ne ravvisino la necessità i Presidenti di Sezione ed il Coordinatore potranno adottare le modalità di svolgimento previste dall'art. 83 più volte citato, comma settimo lett. h), secondo cui *“lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”*;

4) le udienze con rito del lavoro saranno trattate con le stesse modalità. Il Presidente della sezione ed il Coordinatore (ciascuno per la parte di rispettiva competenza funzionale) definiranno le modalità concrete del deposito delle conclusioni ed eventualmente delle note illustrative, ove necessarie. Il dispositivo verrà depositato – se non letto in udienza - al più tardi entro cinque giorni dalla scadenza dell'ultimo termine per lo scambio delle note illustrative o, se successivo, dall'ultimo scarico degli atti da parte della Cancelleria;

5) ove i difensori ritengano che vi sia necessità di discussione orale, depositeranno in via telematica apposita istanza almeno tre giorni prima dell'udienza. Il Presidente di Sezione, se ritenuta l'urgenza, fisserà la discussione entro il 31.7.2020;

6) gli affari trattati dalla Sezione Minorenni della Corte verranno discussi in udienza, tenuto conto della particolarità degli interessi in causa e della conseguente opportunità di consentire lo svolgimento della discussione orale o dell'intervento delle parti private e dei Servizi;

Periodo dal 12 maggio 2020:

a) per gli affari che dovranno essere trattati nelle udienze successive al 11.5.2020, si autorizzano i Presidenti di Sezione ed il Coordinatore, ove ne riscontrino la concreta necessità in relazione al numero degli affari da esaminare nelle singole udienze ed al numero prevedibile di soggetti presenti, a rinviare le udienze di prima comparizione, trattazione e discussione in data successiva al 31.7.2020, fatta eccezione per tutti i procedimenti che rientrano nella previsione dell'art. 83, comma terzo, o vengano dichiarati urgenti;

b) i procedimenti – civili, di volontaria giurisdizione ovvero in materia di lavoro e previdenza - che sono fissati per la precisazione delle conclusioni o per la discussione nelle stesse udienze verranno trattati con le modalità di cui all'art. 83, comma settimo, lett. h);

c) valgono anche rispetto agli affari post 11 maggio 2020 i medesimi criteri sopra enunciati al punto 4) in ordine all'attuazione dell'art.83, settimo comma lett.h) alle cause di lavoro e previdenza e al deposito dei dispositivi;

d) non si ritiene allo stato – tenuto conto della natura tipicamente collegiale attività giurisdizionale svolta dalla Corte di Appello, e dunque della pluralità di soggetti chiamati a partecipare alle udienze e degli adempimenti informatici necessari per assicurare la corretta gestione dell'udienza *virtuale* (invio del *link* per l'accesso dei soggetti esterni, gestione degli accessi stessi e dei canali interni al *team*, gestione della condivisione dello schermo, verbalizzazione, pulizia finale della stanza virtuale) – di autorizzare in modo generalizzato l'applicazione delle modalità di lavoro di cui all'art. 83, comma settimo lett. f), facoltizzando peraltro i presidenti di sezione e il Coordinatore del collegio Lavoro e Previdenza a consentire l'utilizzo di tale criterio operativo laddove specifiche e giustificate esigenze prevalgano nel

senso di imporne la adozione (quali ad esempio quelle sussistenti nei casi in cui il pieno esercizio del diritto di difesa richiede necessariamente la immediatezza del contraddittorio diretto ed orale);

e) almeno tre giorni prima della data fissata per l'udienza il Collegio comunicherà alle parti la richiesta di precisare le conclusioni in via telematica. I termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c. cominceranno a decorrere dalla data in cui perviene al sistema informatico dell'Ufficio l'ultima delle conclusioni delle parti;

f) ove il Collegio ritenga di dovere abbreviare i termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c., verrà effettuata idonea comunicazione alle parti ed i termini stessi decorreranno dal ricevimento della stessa;

g) ove le parti insistano ex art. 352, comma terzo, c.p.c., esse formuleranno apposita istanza in seguito alla quale il Presidente di Sezione, che si delega fin da ora per l'incombente, provvederà a fissare l'udienza;

h) autorizza lo svolgimento delle camere di consiglio da remoto assicurando il rispetto della necessaria riservatezza della decisione e della discussione;

i) i procedimenti civili verranno celebrati a porte chiuse, ai sensi dell'art. 128, comma primo, c.p.c.;

l) al fine di prevenire il formarsi di assembramenti nell'aula di udienza o nelle zone antistanti o di attesa e di rendere la trattazione dei processi compatibile con le prescrizioni di legge e garantire l'effettivo rispetto delle norme igienico sanitarie previste, i procedimenti civili verranno distribuiti nell'arco temporale dell'udienza con opportuno distanziamento, in modo tale da evitare la presenza in aula di un numero di persone eccessivo.

Sezioni Penali e Corte d'Assise d'Appello

Periodo fino all'11 maggio 2020:

I Presidenti di Sezione provvederanno fuori udienza al rinvio di tutti i procedimenti che, fissati **fino al giorno 11 maggio 2020**, non rientrino nelle previsioni di cui all'art. 83, comma terzo lett. b), d.l. 17.3.2020 n. 18. Pur non essendo previsto un termine, appare opportuno, per evidenti ragioni

organizzative, che l'espressa richiesta che si proceda da parte di detenuti, imputati o loro difensori, prevista dalla norma citata, pervenga alla Cancelleria della Corte almeno cinque giorni prima di quello dell'udienza; in ogni caso, si prevede che, in difetto di comunicazione, si possa procedere, con interpello informale, alla verifica della condizione indicata. Gli altri procedimenti fissati si intendono rinviati d'ufficio e, con provvedimento "fuori udienza", sarà comunicata alle parti la data della nuova udienza.

Trattasi, del resto, di misure organizzative già *medio tempore* assunte.

Periodo dal 12 maggio 2020:

Si premette, anche a fronte di specifica richiesta ministeriale di monitoraggio (come da nota D.O.G. - Direzione Generale Statistiche - dd. 29.4.2020), che il prospetto degli affari penali pendenti presso la Corte di Appello, così come desunto appunto dai dati elaborati dal Ministero della Giustizia - DOG - Direzione Generale di statistica e analisi organizzativa, risulta essere attualmente il seguente:

	Periodo 23 feb - 24 apr. 2020			Periodo 23 feb - 24 apr. 2019		
	Iscritti	Definiti	Pendenti al 24/4	Iscritti	Definiti	Pendenti al 24/4
sezione ordinaria	155	289	2759	326	352	2809
sezione assise	0	2	3	0	0	3
sezione minorenni *	2	4	12	5	3	5

Riconfermati così, nonostante le gravi difficoltà derivanti dalla emergenza epidemiologica in atto, i costanti livelli di produttività delle Sezioni penali della Corte, emerge comunque, pur nella ineludibile necessità di non sacrificare nessuna delle coerenti misure igieniche e di prevenzione già sino ad ora adottate, la esigenza di imprimere all'attività delle Sezioni Penali e della Corte di Assise di Appello un impulso orientato al ripristino dell'ordinario ritmo delle udienze e al progressivo smaltimento degli affari. In quest'ottica, dunque, nel periodo compreso **tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020** saranno trattati tutti i procedimenti penali già fissati, e dunque:

- a. i procedimenti relativi a soggetti sottoposti a misura cautelare, detentiva o non detentiva rispetto allo specifico affare da trattarsi, a prescindere dalla richiesta di imputati o loro difensori ed anche relativamente alle posizioni di coimputati negli stessi procedimenti non sottoposti a misure cautelari;
- b. i procedimenti differiti da precedenti udienze;
- c. i procedimenti per i quali sia stato emesso e notificato il decreto di citazione a giudizio;
- d. i procedimenti di competenza della Corte di Assise d'Appello;
- e. i procedimenti relativi alle misure di prevenzione;
- f. i procedimenti speciali urgenti, in tema di M.A.E. ed estradizioni, nonché, relativamente ai soli procedimenti con soggetti detenuti, in tema di esecuzione, rescissione del giudicato, restituzione nei termini, revisione.

Per effetto delle direttive organizzative assunte dai Presidenti delle Sezioni penali e della fisiologica precedente riduzione delle attività di predisposizione dei decreti di citazione a giudizio e di loro notificazione, risulta in concreto fissato, rispetto a quelli originariamente calendarizzati nelle singole udienze, un numero assai più contenuto di processi; la previsione della celebrazione di tali processi contempera adeguatamente, dunque, l'esigenza della progressiva ripresa dell'attività giurisdizionale con la pur prioritaria esigenza di tutela della salute, risultando comunque garantito il rispetto delle norme precauzionali imposte dalla normativa vigente.

A tal fine in particolare - richiamati gli allegati decreti **prot. n. 2163 dd. 23.3, n. 2501 dd. 14.4, n. 2786 dd. 29.4.2020** (gli ultimi due a firma congiunta con il Procuratore Generale della Repubblica) - si prevede:

1. l'ordinaria celebrazione dei processi penali a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472, comma terzo, c.p.p., salvo che emergano particolari profili di tutela del diritto all'informazione (da valutarsi caso per caso da parte del Presidente del singolo collegio ed impregiudicata comunque la prioritaria esigenza di tutela della salute e tenuto conto delle condizioni igieniche dei luoghi) idonei a consentire la pubblicità dell'udienza;

2. al fine di prevenire il formarsi di assembramenti nell'aula di udienza o nelle zone antistanti o di attesa, di rendere la trattazione dei processi compatibile con le prescrizioni di legge e garantire l'effettivo rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, i procedimenti penali – ove non già fissati con una specifica indicazione oraria - saranno chiamati a coppie di due, a distanza di trenta minuti, secondo l'ordine già indicato nei ruoli d'udienza (i primi due alle ore 9, i secondi due alle ore 9,30 e così via); i ruoli di udienza saranno pubblicati sul sito della Corte d'Appello - con la sola menzione del numero di Registro Generale - almeno sette giorni prima di quello dell'udienza e trasmessi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste per la successiva loro comunicazione agli altri Ordini del Distretto; le indicazioni relative all'ordine di chiamata oraria dei processi potranno essere fornite per le vie brevi anche con comunicazione da parte della Cancelleria, con particolare riguardo ai processi con imputati detenuti;
3. con analoghe forme di pubblicità ed analogo anticipo si renderà noto il nominativo del o dei difensori cosiddetti "*di giornata*" in modo da agevolare il ricorso, da parte dei difensori, alla nomina di sostituto processuale ai sensi dell'art. 102 c.p.p.;
4. *se et in quanto* tecnicamente possibile, si procederà alla celebrazione dei processi *da remoto* (con le modalità di cui ai commi 12 e 12 *bis* dell'art. 83 d.l. 17.3.2020 n. 18) soltanto a fronte di eccezionali e comprovate esigenze e sempre che le parti tutte vi acconsentano;
5. saranno utilizzate aule opportunamente igienizzate, anche nei locali utilizzati per le camere di consiglio, e periodicamente aerate durante le udienze. A questo proposito sarà cura dei Presidenti dei collegi giudicanti disporre, almeno ogni due ore, una pur breve sospensione dell'udienza proprio (ed anche) al fine di assicurare tale adempimento;
6. ulteriori forme di controllo preventivo trovano e troveranno riscontro nelle disposizioni generali impartite da questa Presidenza e dal Procuratore Generale della Repubblica in ordine all'accesso al Palazzo di Giustizia;
7. per il concreto rispetto delle previsioni di cui al punto 2. volte a prevenire il formarsi di assembramenti nell'aula di udienza o nelle zone antistanti o




di attesa verrà attivato – d'intesa con il Procuratore Generale della Repubblica - anche il personale delle aliquote di p.g. operante in sede.

Dispone

che il presente provvedimento, unitamente agli allegati in esso richiamati ed a quelli di carattere organizzativo/amministrativo elencati nella *check-list* condivisa con la Dirigente amministrativa della Corte dott.ssa Michela Consoli – finalizzata a verificare la puntuale applicazione delle disposizioni previste dal DPCM 11.03.2020 per le attività produttive e professionali non sospese da tale decreto e delle disposizioni di cui al “*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*” sottoscritto dalle parti sociali il 14 marzo 2020 -, venga trasmesso al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il conseguente parere della autorità sanitaria regionale.

Trieste, 2 maggio 2020

Il Presidente della Corte d'Appello

Oliviero Drigani


Allegati:

- decreto prot. n. 2163 dd. 23.3.2020;
- decreto prot. n. 2501 dd. 14.4.2020;
- decreto prot. n. 2786 dd. 29.4.2020;
- *check-list* aggiornata;